

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno del Marocco per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e per la conclusione di un protocollo che attua detto accordo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Non vi è luogo a statuire sulle istanze d'intervento della Repubblica francese e della Commissione europea.*
- 3) *Il Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 4) *La Commissione e la Repubblica francese supporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze d'intervento.*

(¹) GU C 319 del 10.9.2018.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2019 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commissione

(Causa T-429/18 R)

[«Procedimento sommario — Salute — Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 — Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti con sede in Brasile, dell'elenco degli stabilimenti dei paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale — Insussistenza dell'urgenza — Bilanciamento degli interessi»]

(2019/C 131/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BRF SA (Itajaí, Brasile), SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (rappresentate da: D. Arts e G. van Thuyne, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell'8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (GU 2018, L 118, pag. 1), fino alla pronuncia definitiva sul ricorso proposto dalle ricorrenti ai sensi dell'articolo 263 TFUE o fino alla data stabilita dal presidente del Tribunale e, in subordine, la sospensione dell'applicazione di detto regolamento per quanto riguarda gli stabilimenti delle ricorrenti inclusi nell'elenco degli stabilimenti autorizzati a importare carni di pollame e di lagomorfi dal Brasile (sezione II), nell'elenco degli stabilimenti autorizzati a importare carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne e carni separate meccanicamente dal Brasile (sezione V) che non hanno generato più di due notifiche mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi tra il 1° marzo 2017 e il 19 aprile 2018, nonché nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad importare prodotti a base di carne dal Brasile (sezione VI), o ogni misura diversa o complementare che il presidente del Tribunale ritenga necessaria o adeguata.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 4 febbraio 2019 — XH/Commissione**(Causa T-511/18)**

(2019/C 131/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* XH (rappresentante: E. Auleytner, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 13 novembre 2017 (IA n. 25-2017) riguardante la non inclusione del nome della ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi nel 2017;
- annullare la decisione del 7 giugno 2018 dell'autorità che ha il potere di nomina, con cui quest'ultima ha risposto al reclamo proposto dalla ricorrente;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le somme di EUR 20 000 e di EUR 45 000 a titolo di risarcimento, rispettivamente, dei danni immateriali e materiali;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente contesta l'utilizzo dei suoi rapporti di evoluzione della carriera quale base dell'esercizio di promozione di cui trattasi e deduce l'irregolarità del procedimento di promozione concluso in questione e l'impossibilità e illegittimità di una sanatoria *a posteriori*, successiva alla chiusura dell'esercizio di promozione.
 - La ricorrente contesta che era impossibile dimostrare che i giudizi di valore avrebbero potuto essere diversi qualora, in diverse fasi del procedimento di promozione, non si fosse tenuto conto del rapporto irregolare di medio termine.
 - La ricorrente deduce un errore di diritto e l'irregolarità del procedimento di promozione contestato: la violazione della decisione della Commissione C (2013) 89 68 definitivo del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari, la violazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'assenza di un'effettiva comparazione dei meriti.